

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Diesse Trento - Didattica ed Innovazione Scolastica

Art. 1 Costituzione

È costituita – ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 – l'Associazione di promozione sociale denominata "Diesse Trento - Didattica e Innovazione Scolastica" (di seguito, Associazione), con sede in Trento. L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa, perordinata, conseguente o affine a quelle indicate nel presente articolo e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Essa persegue le seguenti finalità: promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni grado e ordine e collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee.

A tal fine in via esemplificativa potrà:

- promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- predisporre centri di documentazione e biblioteche al servizio dei soci e dei cittadini;
- istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, corsi sperimentali per docenti, studenti e di formazione professionale;
- fornire consulenze inerenti la funzione dei dirigenti scolastici;
- organizzare l'aggiornamento dei docenti anche con la redazione e l'edizione di libri, dispense, pubblicazioni periodiche;
- pubblicare notiziari, indagini, ricerche e bibliografie;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per le esecuzioni delle iniziative descritte;
- provvedere all'acquisto di beni strumentali;
- provvedere all'acquisto di servizi;
- provvedere alla gestione di centri, strutture e simili.

In particolare verrà favorita la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, nonché la nascita di uno stabile rapporto tra il mondo della scuola e mondo del lavoro.

L'Associazione inoltre potrà promuovere iniziative di interesse culturale nel campo degli studi di carattere educativo, politico, sociale ed economico, nonché organizzare manifestazioni pubbliche o convegni su tematiche di particolare interesse educativo e di formazione. Sarà rivolto particolare riguardo alle tematiche relative alle problematiche educative e formative in genere.

Art. 3 Rapporti

L'Associazione potrà aderire alle associazioni nazionali ed internazionali che operano per il raggiungimento degli scopi affini o complementari a quelli indicati dall'art. 2 e a quelle di rappresentanza, tutela e assistenza delle associazioni.

Art. 4 Mezzi

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili indicati nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle attività istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati e le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) delle quote associative annuali;

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Soci

Chi desidera divenire socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica; se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente deve contenere: la denominazione, la sede, la descrizione dell'attività svolta, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, l'organo che ha autorizzato la domanda; alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo, dello statuto e copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

Tutti gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo statuto dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione dei soci a maggioranza assoluta: l'eventuale diniego motivato è appellabile in assemblea.

I soci sono obbligati a versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo; la quota annuale può essere fissata in un importo simbolico.

I soci debbono osservare lo statuto e mettere a disposizione dell'Associazione quanto è necessario alla vitalità dell'Associazione stessa

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Art. 6 Revoca della qualifica di socio

La perdita della qualità di Associato avviene per

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- morte;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

Art. 7 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo.

Art. 8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare più di due Associati.

Art. 9 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto degli Associati.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso contenente l'ordine del giorno di almeno 10 (dieci) giorni, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o altro mezzo telematico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. È ammesso l'intervento per delega nella misura massima di una delega per Associato.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Ogni Associato, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati ordinari. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Nelle votazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, gli Associati amministratori devono astenersi.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e allo scioglimento.

È validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

Art. 10 Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adeguamento delle quote di ammissione e i contributi annuali;

- in sede straordinaria:

- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Art. 11 Materie particolari

Le eventuali modifiche del presente statuto e le decisioni circa i problemi patrimoniali dell'Associazione potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea soltanto se poste all'ordine del giorno e adottate con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 12 Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri ed è eletto dall'assemblea. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Art. 13 Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
- curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare le quote associative annuali;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti soci;
- istituire eventuali comitati tecnico-scientifici.

Art. 14 Funzioni del Comitato tecnico-scientifico

Compete al Comitato tecnico-scientifico fornire al Consiglio direttivo tutti gli elementi conoscitivi necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo nomina un responsabile di ciascun comitato tecnico, il quale potrà essere chiamato a partecipare, con funzione consultiva, alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15 Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dal Presidente.

Art. 17 Direzione delle attività

Il Consiglio direttivo può demandare l'attività organizzativa dell'Associazione ad un Direttore. Egli esercita la sua attività e ne è responsabile nell'ambito delle direttive del Presidente e del Consiglio direttivo e sotto il loro controllo. Il Direttore dura in carica, di norma, quattro anni. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla maggioranza del Consiglio direttivo e deve essere motivato.

Art. 18 Istituzione di nuove sedi, uffici, sezioni

Al fine di raggiungere al meglio i propri scopi sociali il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze in altre località in Italia ed all'estero. Il cambio di sede nell'ambito del territorio provinciale non costituisce modifica statutaria.

Art. 19 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, l'Assemblea avrà la facoltà di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 20 Destinazione dei beni

Il netto residuo dopo l'estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di utilità sociale operante in ambito analogo e i cui fini sociali siano coerenti con quelli del presente statuto.